



Comune di Gussago
Provincia di Brescia

C.C. Numero 60 del 30-12-2024

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E RELATIVE DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Pres./Ass.		Pres./Ass
Coccoli Giovanni	Presente	Lorenzoni Gianpietro	Presente
Ceretti Christian	Presente	Tallarini Elisabetta	Presente
Gauli Roberto	Presente	Quarena Stefano	Presente
Galeazzi Michela	Assente	Gatta Zini Roberto	Presente
Bruno Mariangela	Presente	Gualandi Virginia	Presente
Gallucci Gianluca	Presente	Reboldi Marco	Assente
Borda Silvia	Assente	Olivari Rossella	Assente
Inselvini Alessandro	Presente	Benedetti Valeria	Presente
Berardi Matteo	Presente		

Nro Presenti: 13

Nro Assenti : 4

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cortesi Laura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gauli Roberto nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia

Delibera n. 60 del 30-12-2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E RELATIVE DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI GIUSTIFICA l'assenza dei Consiglieri Borda, Reboldi e Olivari;

SU RELAZIONE dell'Assessore alle politiche economiche e tributarie, Sig.ra Luisa Landi;

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), della Legge n. 197/2022, che prevede, al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di

una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto-Legge n. 132/2023 che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 luglio 2023;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;

VISTE le aliquote e detrazioni IMU vigenti nell'anno 2024, come da sotto riportata tabella:

Tipologia immobili	Aliquote 2024
Ordinaria (tutte le fattispecie, comprese le aree fabbricabili, non contemplate nei punti successivi)	1,14%
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 limitatamente ad un'unità per ciascuna categoria)	0,6% detrazione euro 200,00
Immobili ad uso abitativo locati, a titolo di abitazione principale, a canone concordato (l. 431/98)	0,94%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	esenti, come previsto dalla normativa vigente
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso impianti sportivi di proprietà pubblica)	1,06%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusivamente impianti sportivi di proprietà pubblica)	0,76%
Abitazioni e relative pertinenze (escluse abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a figli utilizzate come abitazione principale secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Comunale IMU	0,78%
Terreni agricoli	esenti, come previsto dalla normativa vigente

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 29/05/2020, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2020 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data odierna, che ha apportato modifiche all'art. 5;

CONSIDERATO che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusivamente impianti sportivi di proprietà pubblica) non è più possibile riproporre, dall'anno 2025,

l'aliquota ridotta dello 0,76%, in quanto tale fattispecie non è prevista tra quelle di cui al menzionato Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, il Prospetto delle aliquote costituisce parte integrante e sostanziale della presente, e, per il primo anno di applicazione del prospetto è necessario approvare le aliquote IMU per evitare l'applicazione delle aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTE le simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale, in considerazione delle modifiche al Regolamento comunale, introdotte in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'Allegato A del Decreto del MEF 6 settembre 2024 al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi, garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 29/05/2020 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni della nuova IMU per l'anno 2020;

CONSIDERATO CHE le aliquote IMU sono state confermate per gli anni successivi;

VISTO il comma 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che recita:

“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”;

CONSIDERATO che, dal 2015 al 2019, il Comune di Gussago ha approvato le aliquote TASI prevedendo la maggiorazione TASI di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 nella misura dello 0,08% ;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario di IMU/TASI, anche per quanto concerne la ridetta ex maggiorazione TASI dello 0,08;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul “Portale del federalismo fiscale”;

Tipologia immobili	Aliquote 2025
Ordinaria (tutte le fattispecie, comprese le aree fabbricabili, non contemplate nei punti successivi)	1,14%
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 limitatamente ad un'unità per ciascuna categoria)	0,6% detrazione euro 200,00
Immobili ad uso abitativo locati, a titolo di abitazione principale, a canone concordato (l. 431/98)	0,94%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	esenti, come previsto dalla normativa vigente
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06%
Abitazioni e relative pertinenze (escluse abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti sino al primo grado utilizzate come abitazione principale secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Comunale IMU	0,78%
Terreni agricoli	esenti, come previsto dalla normativa vigente

PRESO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione consiliare affari generali, bilancio, tributi, commercio nella seduta del 18 dicembre 2024;

ATTESA la competenza consiliare a mente dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL e dell'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- lo Statuto del Comune;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai rispettivi Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi dell'art. 60 - comma 1 - dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione;

Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di voto, desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale e pubblicato sul sito comunale www.comune.gussago.bs.it, nella sezione "Amministrazione" – "Organi di Governo" – "Consiglio comunale" – "Ulteriori informazioni" - Verbali.

CON VOTI favorevoli n. 9, nessun contrario e astenuti n. 4 (Quarena, Gatta Zini, Gualandi, Benedetti), espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

- 1) **di stabilire**, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia immobili	Aliquote 2025
Ordinaria (tutte le fattispecie, comprese le aree fabbricabili, non contemplate nei punti successivi)	1,14%
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 limitatamente ad un'unità per ciascuna categoria)	0,6% detrazione euro 200,00
Immobili ad uso abitativo locati, a titolo di abitazione principale, a canone concordato (l. 431/98)	0,94%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	esenti, come previsto dalla normativa vigente
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06%
Abitazioni e relative pertinenze (escluse abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti sino al primo grado utilizzate come abitazione principale secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Comunale IMU	0,78%
Terreni agricoli	esenti, come previsto dalla normativa vigente

- 2) **di stabilire** che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 3) **di stabilire** che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del D.P.R. n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) **di trasmettere** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 5) **di trasmettere** il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;
- 6) **di disporre** la trasmissione di copia della presente ai competenti Uffici Comunali, per gli adempimenti di competenza;
- 7) **di dichiarare**, con separata votazione unanime, espressa in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Gauli Roberto
Originale f.to digitalmente

Il Segretario Generale
F.to Cortesi Laura
Originale f.to digitalmente

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

la deliberazione in oggetto viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Gussago a partire dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124. C. 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Gussago, _____

Il Segretario Generale
F.to Cortesi Laura
Originale f.to digitalmente

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Si attesta la conformità all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Gussago, _____

Il Funzionario
